

Sì al divieto di recesso se il limite al trasferimento è solo temporaneo

Angelo Busani

È possibile introdurre nello **statuto di una Srl** una clausola che, disponendo un temporaneo divieto (di durata superiore a due anni) di **trasferimento delle quote** di partecipazione al capitale sociale, preveda anche che ai soci non competa il **diritto di recesso**; si deve peraltro trattare di una clausola che non si deve prestare ad essere interpretata (ad esempio, in considerazione dell'oggetto sociale o della durata della società) come recante un divieto di alienazione non temporaneo ma sostanzialmente assoluto. Lo si afferma nella massima 152, di recente approvata dal Consiglio notarile di Milano.

Il tema è l'interpretazione dell'articolo 2469 del Codice civile. Il secondo comma dà ai soci il diritto di recedere in ogni tempo dalla società se lo statuto prevede, tra l'altro, l'intrasferibilità delle quote, con l'unico limite che lo statuto stesso può stabilire un termine, non superiore a due anni, dalla costituzione della società o dall'acquisto della partecipazione da parte del socio del cui recesso si tratta, prima del quale il recesso non è possibile.

La norma riguarda senz'altro il caso della cosiddetta **intrasferibilità assoluta** delle quote, cioè il caso in cui esse non si possano trasferire in alcun modo e in ogni tempo. Si riferisce dunque anche all'ipotesi di un divieto temporaneo di trasferimento di quote superiore ai due anni? In altri termini: se è vero che l'intrasferibilità assoluta attribuisce facoltà di recesso al socio dopo un massimo di due anni di "prigionia", compete al socio tale facoltà di recesso anche nel caso in cui il divieto di trasferimento sia non assoluto, ma solo temporaneo, ma di durata eccedente il biennio?

La massima 152 risponde no. Anzitutto perché lo stesso articolo 2469 accomuna, sotto il profilo del recesso, il caso dell'intrasferibilità assoluta a quello della clausola di trasferimento di quote sottoposta a mero gradimento (ad esempio: del consiglio di amministrazione della società): se non si ha recesso in caso di sotto-

posizione del trasferimento a un gradimento non mero (che cioè va motivato e riferito ai casi di non gradimento indicati in statuto), non si vedrebbe perché possa invece esserci recesso in caso di clausola che disponga una intrasferibilità non assoluta, ma solo temporanea.

Inoltre, si deve notare che la Srl è un sistema intermedio tra le società di persone (ove è disposta una naturale intrasferibilità delle quote di partecipazione al capitale sociale senza alcuna possibilità di recesso per i soci: articolo 2252 del Codice civile) e le Spa, nel cui statuto è bensì possibile, senza diritto di recesso per i soci, limitare la naturale trasferibilità delle azioni, ma per un pe-

LA COMPARAZIONE

Nelle Spa è possibile senza diritto di recesso limitare la trasferibilità delle azioni per un periodo fino a cinque anni

riodo non superiore a cinque anni (a pena di invalidità della clausola che disponesse un periodo più lungo): sarebbe dunque ben incoerente un sistema che prevedesse il recesso dalla Srl, le cui quote sono liberamente trasferibili tanto quanto lo sono le azioni di Spa, per il solo fatto che la loro circolazione sia limitata per un periodo superiore a un biennio.

È quindi plausibile un'interpretazione per cui nello statuto della Srl, in nome della notevole autonomia lasciata dal legislatore, si possa introdurre una clausola che avvicini la Srl alla società di persone e disponga l'intrasferibilità per più di un biennio (o anche un quinquennio) prevedendo anche che da ciò non possa maturare alcun diritto di recesso per i soci. Fermo restando che, in concreto, il periodo di intrasferibilità, teoricamente temporanea, non deve trasformarsi in periodo di sostanziale intrasferibilità assoluta.